



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'Ordinanza AdSP MTC n. 79/2021 con la quale è stata resa esecutiva la nuova stesura del "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si svolgono nell'ambito di giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia) ex art.68 codice della navigazione";

ATTESO che il Comitato di Gestione, con delibera n. 95 del 13.12.2021, ha espresso, tra l'altro, parere favorevole sulla ipotesi di riallineamento delle tariffe per diritti portuali da applicare nella giurisdizione di competenza di questa AdSP, come analizzata e descritta nel documento di fattibilità allegata alla medesima deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la delibera n. 28 del 27.01.2022, emessa sulla scorta del parere espresso dal Comitato di Gestione con la delibera da ultimo citata, con la quale è stato disposto che dal 1° gennaio 2022 i diritti portuali da applicare nella giurisdizione di questa AdSP, connessi all'iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav., sono pari ad €. 200,00 per iscrizione;

RILEVATO che all'art.2 dell'ordinanza AdSP MTC n. 79/21 sono indicati termini di proroga della validità delle attestazioni di iscrizione nel Registro attività ex art. 68 cod. nav. – vigenti al 31.12.2021 – differenti rispetto a quelli fissati all'art. 18 del Regolamento approvato con la medesima Ordinanza e, ciò, per mero errore di trascrizione;

RITENUTO necessario rettificare la data ivi indicata, anche ai fini della prevista disciplina sanzionatoria;

RITENUTO necessario precisare che l'attività di cui all'art. 6 del citato Regolamento "Consulenti chimici di porto" non è soggetta al pagamento delle tariffe di cui al successivo art. 13 del prefato Regolamento, in quanto l'opera prestata dai consulenti chimici di porto, nell'interesse delle PP.AA. e/o in ausilio dell'Autorità, è a titolo gratuito;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art.1

A far data dal 1° gennaio 2022 i diritti portuali connessi all'iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav. da applicarsi nella giurisdizione di questa AdSP sono pari ad €. 200,00 per iscrizione.

Tale diritto deve essere chiesto contestualmente alla tariffa stabilita all'art. 13 del "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si svolgono nell'ambito di giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex art.68 codice della navigazione" approvato con Ordinanza AdSP MTC n. 79/2021.

Art.2

Il termine di proroga delle attestazioni di iscrizione nel Registro attività ex art. 68 cod. nav. in scadenza al 31.12.21 (erroneamente indicato al 31.03.2022 nell'Ordinanza AdSP n. 79/2021) è fissato al 30.06.2022.

Art. 3

Al comma 5 dell'art. 6 " Consulenti chimici di porto" del Regolamento approvato con Ordinanza n. 79/2021 è aggiunto: l'Iscrizione non è soggetta al pagamento delle tariffe di cui al successivo art. 13.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga tutte le disposizioni con essa incompatibili.

Napoli, 27.01.2022

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA